

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOYAGER

Verbale di assemblea N°3

Il giorno 15 Dicembre 2020, alle ore 21.30 si è riunita in assemblea ordinaria l'assemblea dei soci dell'Associazione Voyager, tenuta eccezionalmente in via telematica per il rispetto delle condizioni sanitarie dovute alla pandemia di Covid-19 in atto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".

Come riportato nella convocazione della stessa "Per approfondimenti si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 'Codice del Terzo settore', le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione sono quelle dell'assemblea ordinaria." La convocazione, in cui sono riportate le modalità per validare la presenza via Zoom, è allegata al presente verbale.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Virgilio Frison e quale Segretario la sig.ra Elettra Mari.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Sono presenti i soci: Virgilio Frison, Elettra Mari, Emanuele Ferrari, Elisa Formaggio, Evelin Turella, Noemi Turella, Matteo Grotto, Valentina Muzzolon, Enrico Ioppolo, Silvia Donadello, Andrea Lovato, Filippo Mazzetto, Guglielmo Molon, Cristina Vallerin, Alessandro Bonini, Felice Mari, Lucia Zanin, Davide Tronca, Valeria Lovato, Marco Maschietto, Giovanna Doni, Marco Lovato, Luca Tironi.

Il Presidente dell'associazione lascia la parola alla segretaria che dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 'Codice del Terzo settore'. A tutti i partecipanti viene inviata copia digitale del nuovo statuto, del vecchio statuto e di uno schema riassuntivo che evidenzia le modifiche apportate.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

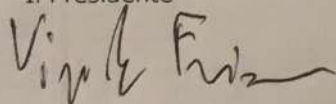
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente attraverso votazione via chat, che viene registrata.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

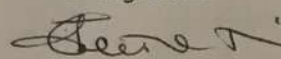
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione e alla segreteria di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



ASSOCIAZIONE VOYAGER
associazione promozione sociale
via Sette Martiri 200, 35143 Padova
CF: 92269890288

Associazione di promozione sociale Voyager
Sede legale: via Sette Martiri 200, 35143 Padova
CF 92269890288

info@associazionevoyager.it www.associazionevoyager.it

Registrato a Padova il 26 MAR. 2021
al N° 2394 Serie 3
esatti € _____
LIQUIDATI € ESENTE



Il Funzionario addetto (*)

Silvia FORNER

(*) "Firma in delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saruco"

ASSOCIAZIONE VOYAGER
via ...
tel. ...

Ai Soci dell'Associazione Voyager

Oggetto: convocazione dell'assemblea dei soci in via telematica per l'approvazione di modifiche statutarie.

I Soci dell'Associazione di promozione sociale "Voyager" sono convocati in assemblea ordinaria tenuta eccezionalmente in via telematica per il rispetto delle condizioni sanitarie dovute alla pandemia di Covid-19 in atto, il giorno lunedì 15 Dicembre alle ore 21.30, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".

Per approfondimenti si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione sono quelle dell'assemblea ordinaria.

Considerata l'importanza delle modifiche da apportare, i soci sono invitati a partecipare numerosi.

L'assemblea si terrà via Zoom accessibile attraverso il seguente link o con l'uso delle credenziali

Topic: Assemblea Voyager modifiche statutarie

Time: Dec 15, 2020 09:30 PM Rome

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/95369180730?pwd=STUwSERITmZSbWpHbmVEOTRTUWZBZz09>

Meeting ID: 953 6918 0730

Passcode: 7gCwQY

Ai soci partecipanti verrà chiesto di entrare registrati con nome e cognome, come sostitutivo della firma in presenza e di tenere la telecamera accesa. Per gli interventi si può richiedere la parola tramite comunicazione in chat Zoom.

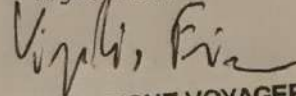
Anche la votazione per l'approvazione del nuovo statuto avverrà tramite chat Zoom, che verrà salvata.

L'assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

Padova, 5 Dicembre 2020

Il Presidente

Virgilio Frison



ASSOCIAZIONE VOYAGER
associazione promozione sociale
via Sette Martiri 200. 35143 Padova
CF: 92269890288

STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "VOYAGER APS"

Costituzione e denominazione

Art. 1.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Voyager aps". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Sette Martiri 200 nel comune di Padova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Scopi e finalità

Art. 2.

L'associazione esercita in via principale una attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.

L'Associazione, istituita in memoria di Emanuele Turella, detto Lele, ha lo scopo di mantenerne immutato il ricordo, promuovendo iniziative nell'ambito degli ideali e delle passioni che lo hanno contraddistinto, in particolare la musica e le arti visive.

La attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale - lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017-

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione propone la realizzazione seguenti azioni:

- Organizzare e promuovere attività concertistiche e musicali in genere ampliando il proprio raggio d'azione al mondo delle arti figurative mediante l'organizzazione di mostre e momenti formativi rivolti alla cittadinanza.
- Collaborare con le numerose realtà presenti sul territorio al fine di favorire la nascita di attività aggregative e proposte culturali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

I Soci

Art. 3.

Il numero dei Soci è illimitato. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, del regolamento interno, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita ed indirizzo email, impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 4.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 5.

I Soci hanno diritto:

- a frequentare i locali(qualora presenti) dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- a discutere ed approvare i bilanci;
- ad eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
- ad essere informati sulle attività dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere:

- versare nei termini la quota sociale;
- rispettare il presente statuto e il regolamento interno.

Art. 6.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 7.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- espulsione per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i motivi indicati nel regolamento.

Art. 8.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.

Risorse economiche

Art. 9.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.



Art. 10.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bilancio

Art. 11.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'esercizio sociale s'intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Bilancio sociale

Art. 12.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Art. 13.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Organi sociali, Assemblea e Consiglio direttivo

Art. 14.

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 15.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 16.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o il Consiglio direttivo. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite mezzi telematici, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 17.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 19.

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consigliere decade nel caso in cui non si presenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati e le azioni disciplinari nei loro confronti, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- elegge al suo interno il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni e il Segretario che redige i conti. Le cariche di Segretario e Vicepresidente non sono incompatibili. Nel caso di dimissioni di Presidente, il Vicepresidente ne assume la carica e il nuovo Vicepresidente viene eletto dal Consiglio direttivo.
- decide la modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 21.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Libri sociali

Art. 22.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per via scritta al Consiglio Direttivo.

Disposizioni finali

Art. 23.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Norma transitoria

Art. 24.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.